



**COMUNE DI LUINO**  
PROVINCIA DI VARESE

**COMUNE DI LUINO**  
PROVINCIA DI VARESE

# **Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio Comunale**

---

**Art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12**  
MAGGIO 2011

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 26.05.2011  
Efficace dal 07.07.2011

SOMMARIO:

<b>CAPO I Composizione e nomina</b> .....	2
Sezione I - Composizione.....	2
Articolo 1. Composizione .....	2
Sezione II - Nomina e durata .....	2
Articolo 2. Nomina e designazione .....	2
Articolo 3. Scadenza.....	3
Sezione III - Casi di incompatibilità.....	3
Articolo 4. Incompatibilità.....	3
Articolo 5. Conflitto d'interessi .....	3
Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari.....	3
Articolo 6. Incompatibilità sopravvenuta .....	3
Articolo 7. Assenze ingiustificate .....	3
<b>CAPO II Le attribuzioni</b> .....	4
Sezione I - Individuazione delle attribuzioni.....	4
Articolo 8. Attribuzioni della Commissione.....	4
Articolo 9. Gratuità della partecipazione alla Commissione per il paesaggio.....	4
Sezione II - Ambito di valutazione .....	4
Articolo 10. Modalità di valutazione della Commissione per il paesaggio .....	4
<b>CAPO III Funzionamento</b> .....	5
Sezione I - Modalità di convocazione .....	5
Articolo 11. Convocazione .....	5
Articolo 12. Ordine del giorno .....	5
Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni .....	5
Articolo 13. Validità delle sedute e delle decisioni .....	5
Articolo 14. Pubblicità delle sedute .....	5
Articolo 15. Verbalizzazione .....	6
Articolo 16. Sopralluogo.....	6
Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune.....	6
Articolo 17. Rapporto tra Commissione e strutture organizzative comunali.....	6

## **CAPO I Composizione e nomina**

### ***Sezione I - Composizione***

#### **Articolo 1. Composizione**

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo, costituita allo scopo di affiancare l'Autorità Comunale nello svolgimento delle funzioni ambientali subdelegate, in conformità ai disposti dell'art. 81 della Legge Regionale n. 12/2005 e dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004.
2. Essa è composta dal Presidente e da n. 6 membri, tutti con diritto di voto, i quali devono avere una particolare e qualificata esperienza nella tutela ambientale.
3. I sei componenti elettivi, selezionati in base ai criteri ed indirizzi stabiliti dalle norme statali e regionali vigenti ed in possesso dei requisiti previsti dalle stesse, devono avere le seguenti professionalità:
  - a) architetto;
  - b) geologo;
  - c) ingegnere edile;
  - d) esperto in discipline ambientali;
  - e) geometra;
  - f) agronomo/forestale.
4. Alla Commissione può inoltre partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento e/o altro personale dell'Ufficio Tecnico comunale che provvede all'illustrazione delle pratiche, delegato dal responsabile del procedimento.
5. La Commissione si esprime mediante deliberazione ed è rappresentata dal suo Presidente.

### ***Sezione II - Nomina e durata***

#### **Articolo 2. Nomina e designazione**

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta Comunale, che promuove mediante bando pubblico l'invio da parte dei tecnici interessati del proprio curriculum professionale: tra i tecnici che rispondono al bando la Giunta sceglie i sei componenti.
2. La Giunta Comunale nomina i componenti elettivi ed il Presidente, che può essere scelto anche tra i 6 componenti nominati come indicato al comma 1 e designa, tra gli altri componenti selezionati di cui sopra, il Vicepresidente. Il Presidente ha il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento, il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.
3. La Giunta comunale nomina anche i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui ai successivi articoli del presente regolamento ovvero in caso di morte o di dimissioni del membro effettivo.
4. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario deve avere lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

#### **Articolo 3. Scadenza**

1. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta Comunale.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.

### ***Sezione III - Casi di incompatibilità***

**Comune di Luino** Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio Comunale

#### **Articolo 4. Incompatibilità**

1. La carica di componente elettivo della Commissione è incompatibile con la carica di consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

#### **Articolo 5. Conflitto d'interessi**

1. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

#### ***Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari***

#### **Articolo 6. Incompatibilità sopravvenuta**

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all'art. 4 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

#### **Articolo 7. Assenze ingiustificate**

1. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

## **CAPO II Le attribuzioni**

### ***Sezione I - Individuazione delle attribuzioni***

#### **Articolo 8. Attribuzioni della Commissione**

1. La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica ed ambientale.
2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza in materia paesaggistica ed ambientale, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri, anche preventivi, obbligatori e non vincolanti che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge ovvero dal presente regolamento, nonché laddove per l'originalità delle questione trattate sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
3. In materia ambientale la commissione per il paesaggio si esprime con parere non vincolante in merito alla compatibilità e alla sostenibilità tra la pianificazione ambientale e territoriale, tale da supportare e collaborare con l'autorità Competente in relazione all'esercizio della funzione attribuita e ciò al fine di fornire suggerimenti e proposte di razionalizzazione delle scelte strategiche per lo sviluppo sostenibile di piani e programmi.

#### **Articolo 9. Gratuità della partecipazione alla Commissione per il paesaggio**

1. La partecipazione all'attività della Commissione per il paesaggio è a titolo gratuito.

### **Sezione II - Ambito di valutazione**

#### **Articolo 10. Modalità di valutazione della Commissione per il paesaggio**

1. La Commissione si esprime sulle fattispecie che le vengono sottoposte dal responsabile del procedimento.
2. Nell'esame dei progetti che le vengono sottoposti e nella formalizzazione dei relativi pareri, la Commissione valuta la qualità ed il corretto inserimento nel contesto paesistico ed urbano delle opere.
3. In particolare, in attuazione dei disposti normativi e conformemente ai criteri emanati in merito dalla Giunta Regionale, la Commissione valuta:
  - a) l'impatto estetico-visuale dell'intervento;
  - b) il rapporto con il contesto;
  - c) la qualità progettuale;
  - d) la compatibilità con gli strumenti paesistico-ambientali vigenti.
4. Per quanto riguarda l'esame di piani e programmi assoggettabili od assoggettati a VAS la commissione si esprime su questioni e documenti che l'autorità competente, a suo insindacabile giudizio, ritiene utile proporre al fine di acquisirne parere.
5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

## **CAPO III Funzionamento**

### **Sezione I - Modalità di convocazione**

#### **Articolo 11. Convocazione**

1. La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità ed il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal responsabile del Settore Tecnico o dal responsabile del procedimento o dal Presidente della commissione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax o tramite posta elettronica, almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa i progetti posti in discussione, ivi compresa la relazione tecnico giuridica di completamento della fase istruttoria.

#### **Articolo 12. Ordine del giorno**

1. Il Presidente fissa l'ordine del giorno almeno 2 giorni prima della data della seduta.
2. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi al protocollo comunale.

### **Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni**

#### **Articolo 13. Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide è necessaria la presenza di almeno due componenti la Commissione stessa, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 14. Pubblicità delle sedute**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

#### **Articolo 15. Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile del procedimento ovvero da altro personale del Settore Tecnico. Il segretario non ha diritto di voto, in caso di assenza dello stesso, le sue funzioni sono esercitate dal Presidente.

2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti.

#### **Articolo 16. Sopralluogo**

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.

### ***Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune***

#### **Articolo 17. Rapporto tra Commissione e strutture organizzative comunali**

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti ed alla compatibilità di piani e programmi in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.

2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

3. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.